

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

STUDIO DEL NEVO
SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)
ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686
Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it
consulenza commercio estero

NOMENCLATURA COMBINATA

Con il termine “nomenclatura combinata” si intende il codice doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti.
Negli scambi intraUE (acquisti e/o vendite) è sempre un codice di 8 numeri.
Nell’export con l’ExtraUE i numeri sono 8.
Nell’import da ExtraUE i numeri sono 10.
I caratteri salgono a 12 solo per i prodotti agricoli.

VOCE DOGANALE

Per individuare l'esatta "voce doganale" si può consultare:

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (verso ottobre vengono pubblicati i codici validi per l'anno successivo);
Il sito dell'Agenzia delle dogane: www.agenziadoganemonopoli.gov.it;
Un spedizioniere/doganalista di fiducia;
Il software intraweb distribuito gratuitamente dalla Dogana per la compilazione dei modelli instrastat;
L'Agenzia delle Dogane.

LA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1776 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Pagina

Titolo I — Regole generali

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 9

B. Regole generali relative ai dazi 10

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi 11

ESEMPI DI REGOLE GENERALI

la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa

i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale

nei casi in cui le regole precedenti non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione

le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia

GLOSSARIO

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

★	Indica i nuovi numeri di codice
■	Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso
AD F/M	Dazio addizionale farina
AD S/Z	Dazio addizionale zucchero
b/f	Bombola
cm/s	Centimetro(i) al secondo
EA	Elemento agricolo
€	Euro
DCI	Denominazione comune internazionale
DCIM	Denominazione comune internazionale modificata
ISO	Organizzazione internazionale di standardizzazione
Kbit	1 024 bits
kg/br	Chilogrammo, peso lordo
Kg/net	Chilogrammo, peso netto
kg/net eda	Chilogrammo, peso netto sgocciolato
kg/net mas	Chilogrammi netti della sostanza secca
MAX	Massimo
Mbit	1 048 576 bits
MIN	Minimo
ml/g	Millilitro(i) per grammo
mm/s	Millimetro(i) al secondo
RON	Numero di ottano ricerca

GLOSSARIO

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

c/k	Numero dei carati (1 carato metrico = 2×10^{-4} kg)
ce/el	Numero di elementi
ct/l	Capacità di carico utile in tonnellate (9)
g	Grammo
gi F/S	Grammo isotopi fissili
kg H_2O_2	Chilogrammo di perossido di idrogeno
kg K_2O	Chilogrammo di ossido di potassio
kg KOH	Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)
kg met.am.	Chilogrammo di metilammina
kg N	Chilogrammo di azoto
kg NaOH	Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)
kg/net eda	Chilogrammo, peso netto sgocciolato
kg P_2O_5	Chilogrammo di pentaossido di difosforo
kg 90 % sdt	Chilogrammo di materia secca al 90 %
kg U	Chilogrammo di uranio
1 000 kWh	Mille chilowattora
l	Litro
l alc. 100 %	Litro di alcole puro (100 %)
m	Metro
m^2	Metro quadrato
m^3	Metro cubo
1 000 m^3	Mille metri cubi
pa	Numero delle paia
p/st	Numero dei pezzi
100 p/st	Cento pezzi
1 000 p/st	Mille pezzi
TJ	Terajoule (potere calorifero superiore)
—	Nessuna unità supplementare

LA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI

Sezione I
Animali vivi e prodotti del regno animale
Sezione II
Prodotti del regno vegetale
Sezione III
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
Sezione IV
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
Sezione V
Prodotti minerali
Sezione VI
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
Sezione VII
Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma
Sezione VIII
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
Sezione IX
Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
Sezione X
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni

LA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

Sezione XI
Materie tessili e loro manufatti
Sezione XII
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
Sezione XIII
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
Sezione XIV
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
Sezione XV
Metalli comuni e loro lavori
Sezione XVI
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi
Sezione XVII
Materiale da trasporto
Sezione XVIII
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
Sezione XIX
Armi, munizioni e loro parti e accessori
Sezione XX
Merci e prodotti diversi

SEZIONE

Regole comuni per la Sezione

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:

   a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

   b) presentati nello stesso tempo;

   c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

2. Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO

Regole specifiche per il Capitolo

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Note

1. Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

   Nella nomenclatura, l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2. Questo capitolo non comprende:

   a) le preparazioni lubrificanti delle voci 2710 o 3403;

   b) le cere delle voci 2712 o 3404;

   c) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);

   d) l'eparina e suoi sali (voce 3001);

   e) le soluzioni (diverse dai collodi) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

   f) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;

   g) le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);

   h) gli additivi preparati per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali (voce 3811);

   ij) i liquidi idraulici preparati a base di poliglicoli, siliconi e altri polimeri del capitolo 39 (voce 3819);

   k) i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);

   l) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

   m) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;

STRUTTURA DEL CAPITOLO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
3919	**Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:**		
3919 10	**– in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:**		
	–– Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:		
3919 10 12	––– di poli(cloruro di vinile) o di polietilene	6,3	—
3919 10 15	––– di polipropilene	6,3	—
3919 10 19	––– altri	6,3	—
3919 10 80	–– altri	6,5	—
3919 90	**– altri:**		
3919 90 20	–– Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore	esenzione	—
3919 90 80	–– altri	6,5	—
3920	**Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:**		
3920 10	**– di polimeri di etilene:**		
	–– di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:		
	––– di polietilene di densità:		
	––––– inferiore a 0,94:		
3920 10 23	––––– Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (1)	esenzione	—
3920 10 24	––––– Fogli estensibili non stampati	6,5	—
3920 10 25	––––– altri	6,5	—
3920 10 28	––––– uguale o superiore a 0,94	6,5	—
3920 10 40	––– altri	6,5	—
	–– di spessore superiore a 0,125 mm:		

NOTE ESPLICATIVE

Gazzetta ufficiale C 119
dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
29 marzo 2019

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 119/01 Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea 1

NOTE ESPLICATIVE

Le note esplicative UE non hanno forza vincolante, ma costituiscono un ausilio importante nell'interpretazione delle voci di nomenclatura.
La Corte UE ha sottolineato che:
la consultazione delle note esplicative UE non sostituisce quella delle note esplicative SA, ma le supporta.
Le note SA, ancorché non legalmente vincolanti, sono un valido aiuto per l'interpretazione delle voci della nomenclatura UE a condizione che non siano con essa incompatibili. Le note esplicative UE devono essere compatibili con il regolamento di nomenclatura e non possono alterarne lo scopo.

NOTE ESPLICATIVE

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO (RG)

riprese dalla pubblicazione «Note Esplicative della Nomenclatura della Tariffa doganale del Dipartimento Dogane, Div. IV anno 1997

La classificazione delle merci nella Nomenclatura si effettua in conformità delle seguenti regole:

REGOLA 1

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, nonché dalle regole qui appresso, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.

I) La Nomenclatura indica sistematicamente le merci, formanti oggetto di commercio internazionale raggruppandole in sezioni, capitoli e sotto-capitoli, ai quali sono stati attribuiti titoli, per quanto possibile concisi, attinenti al genere di merci in essi compresi. È stato, però, materialmente impossibile, nella maggior parte dei casi, data la diversità ed il numero di tali merci, comprenderle tutte od enumerarle integralmente nei titoli di tali sezioni, capitoli o sotto-capitoli.

II) La prima Regola, quindi, dispone innanzi tutto che ai titoli "deve essere attribuito solo valore indicativo"; dal loro testo non può quindi essere tratta alcuna conseguenza giuridica ai fini della classificazione delle merci.

III) La seconda parte della Regola statuisce che la classificazione delle merci è determinata:
a) dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e
b) occorrendo, dalle disposizioni dettate dalle regole 2, 3, 4 e 5, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.

IV) La disposizione III) a) è chiara, parecchie merci possono essere classificate nella nomenclatura senza che sia necessario ricorrere alle altre Regole generali (per esempio, i cavalli l'oggetto incompleto o non finito, a condizione che presenti, sul momento, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito.

II) Le disposizioni di questa Regola si estendono agli sbozzi di oggetti, a meno che non siano specialmente compresi in una voce determinata. Sono considerati sbozzi, gli oggetti non utilizzabili sul momento, aventi approssimativamente la forma o il profilo del pezzo o dell'oggetto finito, che non si possono usare che eccezionalmente, a altri scopi che la fabbricazione di questo pezzo o di questo oggetto (come ad esempio gli sbozzi di bottiglie di materia plastica sotto forma di prodotti intermedi, di forma tubolare, chiusi ad una estremità e aperti all'altra estremità nonché provvisti di filettatura sulla quale viene applicato un tappo a vite. La parte non filettata dev'essere ulteriormente trasformata affine di ottenere la dimensione e la forma auspicata).
I prodotti semi-manufatturati che non presentano ancora la forma essenziale degli oggetti finiti (questo è generalmente il caso delle sbarre, dischi, tubi, ecc.) non sono considerati sbozzi.

III) Visto la portata delle voci delle sezioni I a VI, la presente parte della Regola non viene normalmente applicata ai prodotti di queste sezioni.

IV) Diversi casi d'applicazione di questa Regola sono indicati nelle considerazioni generali delle sezioni o dei capitoli (in particolare, sezione XVI, capitoli 61, 62, 86, 87 e 90).

Regola 2 a)
(Oggetti presentati smontati o non montati)

V) La seconda parte della Regola 2 a) classifica nella stessa voce dell'oggetto montato, l'oggetto completo o finito presentato smontato o non montato. Le merci sono presentate in questo modo per lo più per ragioni quali la comodità o la necessità d'imballaggio, la manutenzione o il trasporto.

VI) Questa Regola di classificazione si applica pure all'oggetto incompleto o non finito presentato smontato o non montato a partire dal momento che viene considerato come completo o finito in virtù delle disposizioni della prima parte della Regola.

4/2 NOTE ESPLICATIVE DEL SISTEMA ARMONIZZATO

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO (RG)
riprese dalla pubblicazione «Note Esplicative della Nomenclatura della Tariffa doganale del Dipartimento Dogane, Div. IV anno 1997

La classificazione delle merci nella Nomenclatura si effettua in conformità delle seguenti regole:

REGOLA 1

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, nonché dalle regole qui appresso, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.

I) La Nomenclatura indica sistematicamente le merci, formanti oggetto di commercio internazionale raggruppandole in sezioni, capitoli e sotto-capitoli, ai quali sono stati attribuiti titoli, per quanto possibile concisi, attinenti al genere di merci in essi compresi. È stato, però, materialmente impossibile, nella maggior parte dei casi, data la diversità ed il numero di tali merci, comprenderle tutte od enumerarle integralmente nei titoli di tali sezioni, capitoli o sotto-capitoli.

II) La prima Regola, quindi, dispone innanzi tutto che ai titoli "deve essere attribuito solo valore indicativo"; dal loro testo non può quindi essere tratta alcuna conseguenza giuridica ai fini della classificazione delle merci.

III) La seconda parte della Regola statuisce che la classificazione delle merci è determinata:
a) dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e
b) occorrendo, dalle disposizioni dettate dalle regole 2, 3, 4 e 5, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.

IV) La disposizione III) a) è chiara, parecchie merci possono essere classificate nella nomenclatura senza che sia necessario ricorrere alle altre Regole generali (per esempio, i cavalli l'oggetto incompleto o non finito, a condizione che presenti, sul momento, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito.

II) Le disposizioni di questa Regola si estendono agli sbozzi di oggetti, a meno che non siano specialmente compresi in una voce determinata. Sono considerati sbozzi, gli oggetti non utilizzabili sul momento, aventi approssimativamente la forma o il profilo del pezzo o dell'oggetto finito, che non si possono usare che eccezionalmente, a altri scopi che la fabbricazione di questo pezzo o di questo oggetto (come ad esempio gli sbozzi di bottiglie di materia plastica sotto forma di prodotti intermedi, di forma tubolare, chiusi ad una estremità e aperti all'altra estremità nonché provvisti di filettatura sulla quale viene applicato un tappo a vite. La parte non filettata dev'essere ulteriormente trasformata affine di ottenere la dimensione e la forma auspicata).
I prodotti semi-manufatturati che non presentano ancora la forma essenziale degli oggetti finiti (questo è generalmente il caso delle sbarre, dischi, tubi, ecc.) non sono considerati sbozzi.

III) Visto la portata delle voci delle sezioni I a VI, la presente parte della Regola non viene normalmente applicata ai prodotti di queste sezioni.

IV) Diversi casi d'applicazione di questa Regola sono indicati nelle considerazioni generali delle sezioni o dei capitoli (in particolare, sezione XVI, capitoli 61, 62, 86, 87 e 90).

Regola 2 a)
(Oggetti presentati smontati o non montati)

V) La seconda parte della Regola 2 a) classifica nella stessa voce dell'oggetto montato, l'oggetto completo o finito presentato smontato o non montato. Le merci sono presentate in questo modo per lo più per ragioni quali la comodità o la necessità d'imballaggio, la manutenzione o il trasporto.

VI) Questa Regola di classificazione si applica pure all'oggetto incompleto o non finito presentato smontato o non montato a partire dal momento che viene considerato come completo o finito in virtù delle disposizioni della prima parte della Regola.

NOTE ESPLICATIVE

Esempi:

6306 **Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio**

6306 90 00 **altri**

Questa sottovoce comprende gli oggetti per campeggio, quali mobili per sedersi da gonfiare in materie tessili, poltrone da gonfiare in materie tessili e articoli analoghi di norma progettati per essere portati con sé in diversi luoghi (per esempio: campeggi, spiaggia, ecc.) e ivi usati temporaneamente. Date le loro caratteristiche obiettive, tali articoli da gonfiare sono facili da trasportare, in quanto leggeri, semplici e rapidi da montare e riporre.

Cfr. anche la nota esplicativa NC del capitolo 94.

Esempi di alcuni di questi articoli da gonfiare:





NOTE ESPLICATIVE

Esempi:

7318 15 95 **altri**

Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce le viti ed i bulloni con testa a tetragono incassato, con teste quadrate, ottagonali o triangolari,

le viti ad aletta:



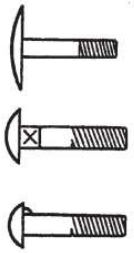
le viti a testa zigrinata:



le viti a testa piatta rettangolare:



le viti a testa rotonda, in diverse esecuzioni, per esempio:



INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

Gli operatori che non siano sicuri della corretta attribuzione della voce doganale per i propri prodotti possono richiedere un'ITV all'Agenzia delle Dogane in modo che sia quest'ultima a confermare o smentire la classificazione ipotizzata dall'operatore

Tale parere è vincolante per 3 anni

(la ITV decade se cambia la tariffa doganale nel corso dei 3 anni)

Le ITV sono pubblicate sul sito della UE

CARATTERISTICHE DELLA ITV

Rilasciata gratuitamente

(può essere chiesto il ristoro di eventuali spese di analisi)

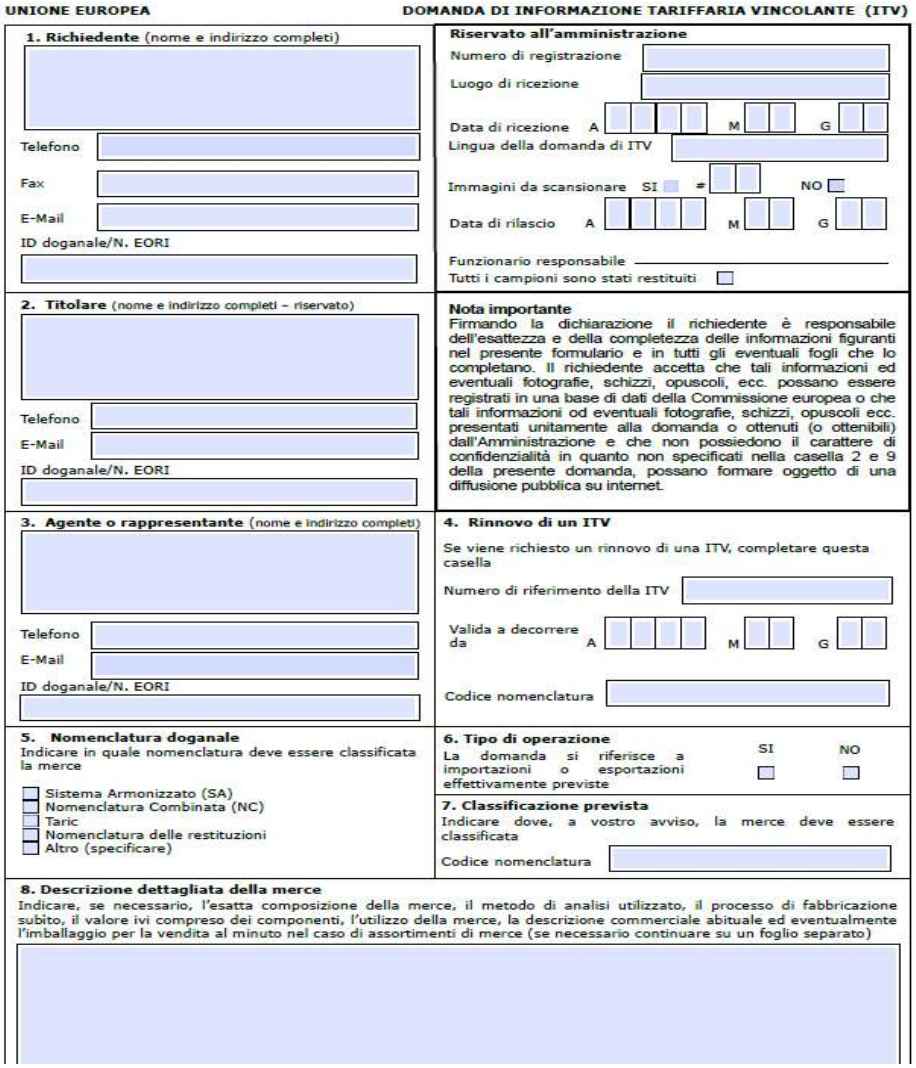
E' vincolante per il titolare della stessa

E' vincolante per tutte le Dogane di tutti i paesi membri delle UE

Viene rilasciata entro il termine di 120 giorni, al netto di richiesta di nuova documentazione/campioni

INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

(modello ante Nota 139382/RU del 27 settembre 2019)



UNIONE EUROPEA — **DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)**

1. Richiedente (nome e indirizzo completi)

Telefono

Fax

E-Mail

ID doganale/N. EORI

Riservato all'amministrazione

Numero di registrazione

Luogo di ricezione

Data di ricezione A M G

Lingua della domanda di ITV

Immagini da scansionare SI # NO

Data di rilascio A M G

Funzionario responsabile

Tutti i campioni sono stati restituiti

2. Titolare (nome e indirizzo completi – riservato)

Telefono

E-Mail

ID doganale/N. EORI

Nota importante

Firmando la dichiarazione il richiedente è responsabile dell'esattezza e della completezza delle informazioni figuranti nel presente formulario e in tutti gli eventuali fogli che lo completano. Il richiedente accetta che tali informazioni ed eventuali fotografie, schizzi, opuscoli, ecc. possano essere registrati in una base di dati della Commissione europea o che tali informazioni od eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc. presentati unitamente alla domanda o ottenuti (o ottenibili) dall'Amministrazione e che non possiedono il carattere di confidenzialità in quanto non specificati nella casella 2 e 9 della presente domanda, possano formare oggetto di una diffusione pubblica su internet.

3. Agente o rappresentante (nome e indirizzo completi)

Telefono

E-Mail

ID doganale/N. EORI

4. Rinnovo di un ITV

Se viene richiesto un rinnovo di una ITV, completare questa casella

Numero di riferimento della ITV

Valida a decorrere da A M G

Codice nomenclatura

5. Nomenclatura doganale

Indicare in quale nomenclatura deve essere classificata la merce

- Sistema Armonizzato (SA)
- Nomenclatura Combinata (NC)
- Taric
- Nomenclatura delle restituzioni
- Altro (specificare)

6. Tipo di operazione

La domanda si riferisce a importazioni o esportazioni effettivamente previste — SI NO

7. Classificazione prevista

Indicare dove, a vostro avviso, la merce deve essere classificata

Codice nomenclatura

8. Descrizione dettagliata della merce

Indicare, se necessario, l'esatta composizione della merce, il metodo di analisi utilizzato, il processo di fabbricazione subito, il valore ivi compreso dei componenti, l'utilizzo della merce, la descrizione commerciale abituale ed eventualmente l'imballaggio per la vendita al minuto nel caso di assortimenti di merce (se necessario continuare su un foglio separato)

NOTA 139382/RU DEL 27/09/2019

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

Direzione Organizzazione e Digital Transformation
Ufficio Organizzazione e processi

Protocollo: 139382/RU

Rif:

Ai componenti del Tavolo tecnico e-Customs

Alle Direzioni Interregionali / Regionali e Interprovinciale

Oggetto: Informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e Operatore Economico Autorizzato (AEO):

avvio del nuovo sistema unionale per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni.

Estensione in esercizio a partire dal 1° ottobre 2019.

NOTA 139382/RU DEL 27/09/2019

Nell'ottica di armonizzare l'interfaccia offerta dagli Stati Membri agli operatori economici, i Servizi della Commissione hanno sviluppato nuove applicazioni on line, da utilizzare, a partire dal 01/10/19, per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni sulle Informazioni Tariffarie Vincolanti (di seguito ITV) e sull'Operatore Economico Autorizzato (di seguito AEO).

NOTA 139382/RU DEL 27/09/2019

Le citate applicazioni sono fruibili mediante il seguente componente unionale:

“EU Generic Trader Portal" (GTP), dedicato agli operatori economici per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni ITV e AEO

NOTA 139382/RU DEL 27/09/2019

Accesso dell'operatore economico al GTP

Il GTP è raggiungibile al seguente URL:

https://customs.ec.europa.eu/gtp/

DESCRIZIONE PROCEDURA ITV

Per poter accedere al sito Unionale appena descritto sia il richiedente (ditta cliente) che l'intermediario devono essere registrati presso il Sistema Telematico Doganale.



DESCRIZIONE PROCEDURA ITV

Tramite registrazione da effettuare presso il sito dell'Agenzia delle Dogane

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

DESCRIZIONE PROCEDURA ITV

Il codice utente da ottenere ed utilizzare nella procedura di richiesta di ITV corrisponde alla propria “partita iva-001” e viene utilizzata ad esempio da chi invia in proprio i modelli Intrastat.

Se siete già in possesso di tale registrazione dovrete solamente nominare il “gestore” della pratica ITV che svolgerà per vostro conto.

DESCRIZIONE PROCEDURA ITV

Una volta entrati nell'Area Riservata



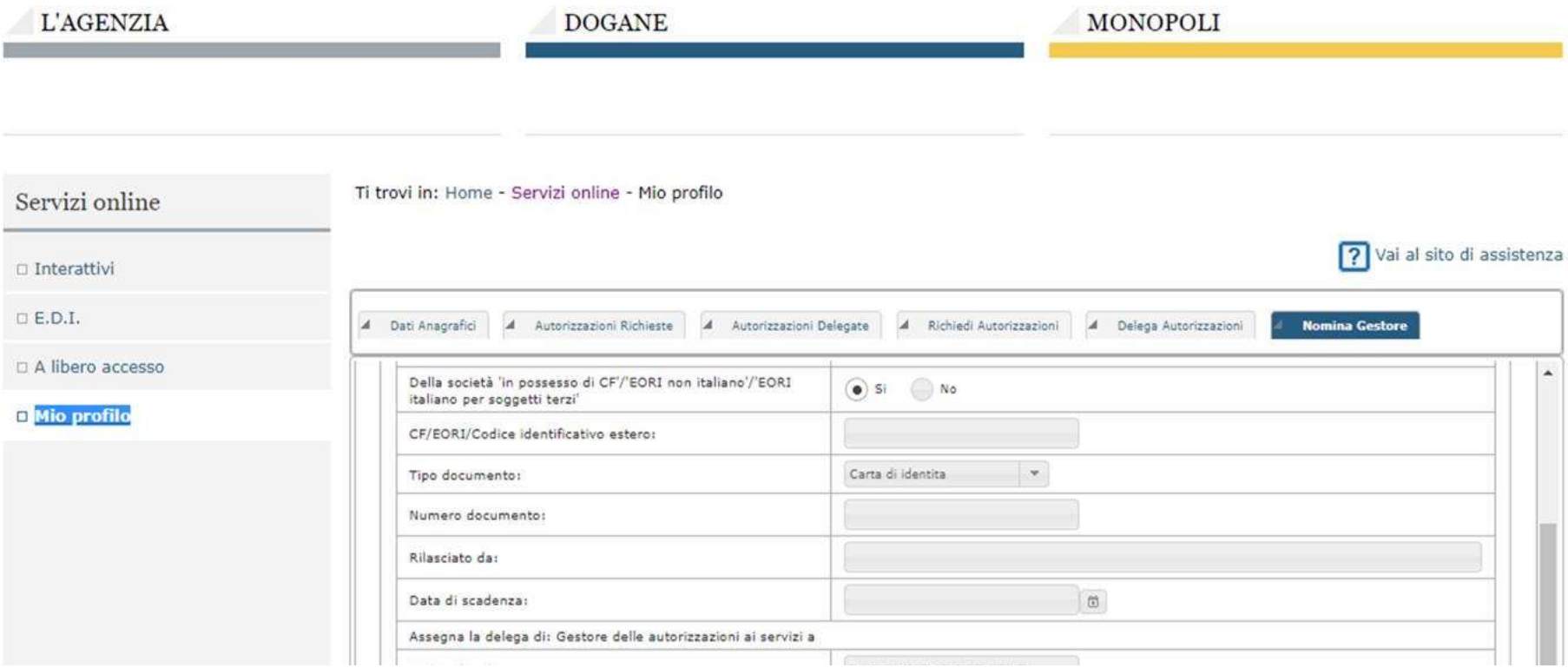
DESCRIZIONE PROCEDURA ITV

Occorre inserire le proprie credenziali.

Successivamente: mio profilo/nomina gestore

Da compilare con i dati del legale rappresentante della ditta e del gestore da nominare di cui di seguito i dati da inserire.

DESCRIZIONE PROCEDURA ITV



DESCRIZIONE PROCEDURA ITV

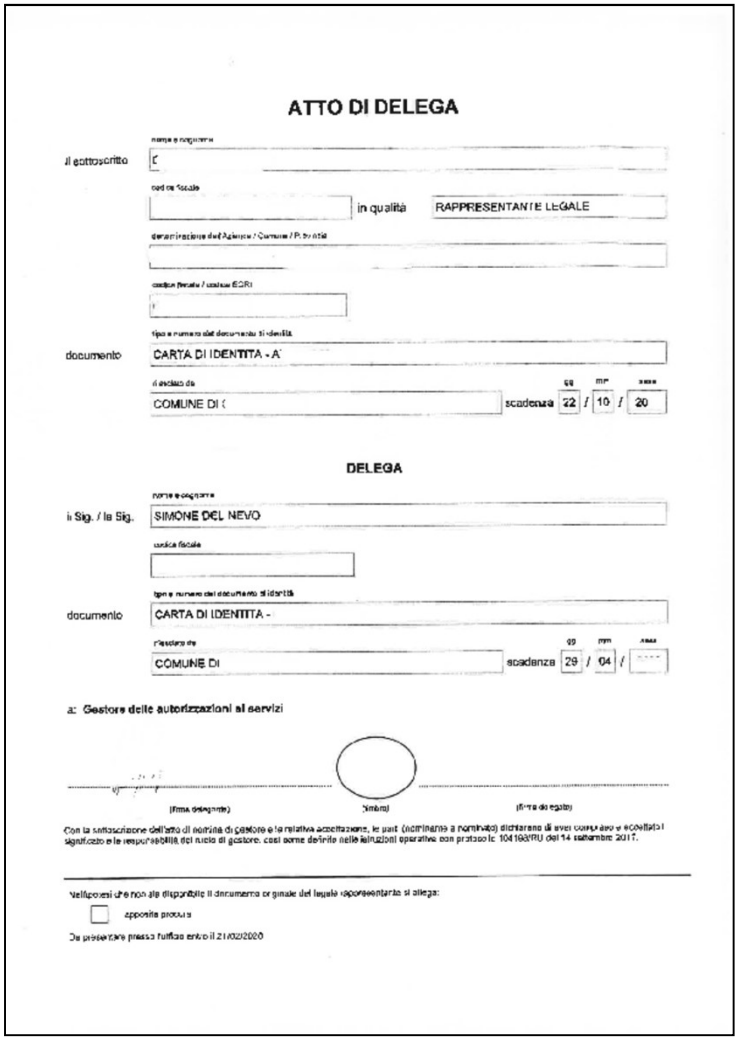
Una volta nominato il «gestore» verrà proposta la stampa di un “atto di delega”

Dovrà essere stampato, firmato dal legale rappresentante, spedito per la firma del «gestore», restituito con le due firme e consegnato all’Ufficio Doganale competente per territorio per ottenere la registrazione della nomina del gestore

Una volta ottenuta tale nomina comparirà il nominativo del gestore nominato tra i gestori elencati nel vostro “Il Mio Profilo” all’interno della vostra home page del sito dell’Agenzia delle Dogane

DESCRIZIONE PROCEDURA ITV

Atto di delega



ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto C

cod. fis. [ ] in qualità RAPPRESENTANTE LEGALE

denominazione dell'Azienda / Comune / Ente titolare

codice fiscale / codice EORI

tipo e numero del documento di identità

documento CARTA DI IDENTITA - A

rilasciato da COMUNE DI (scadenza gg 22 / mm 10 / aaaa 20

DELEGA

nome e cognome

Il Sig. / la Sig. SIMONE DEL NEVO

codice fiscale

tipo e numero del documento di identità

documento CARTA DI IDENTITA -

rilasciato da COMUNE DI scadenza gg 29 / mm 04 / aaaa

a: Gestore delle autorizzazioni ai servizi

(Firma delegante) (timbro) (firma delegato)

Con la sottoscrizione dell'atto di nomina di gestore e la relativa accettazione, le parti (nominante e nominato) dichiarano di aver compreso e accettato i significato e le responsabilità del ruolo di gestore, così come definito nelle istruzioni operative con protocollo 104193/RU del 14 settembre 2017.

Nell'ipotesi che non sia disponibile il documento originale del legale rappresentante si allega:

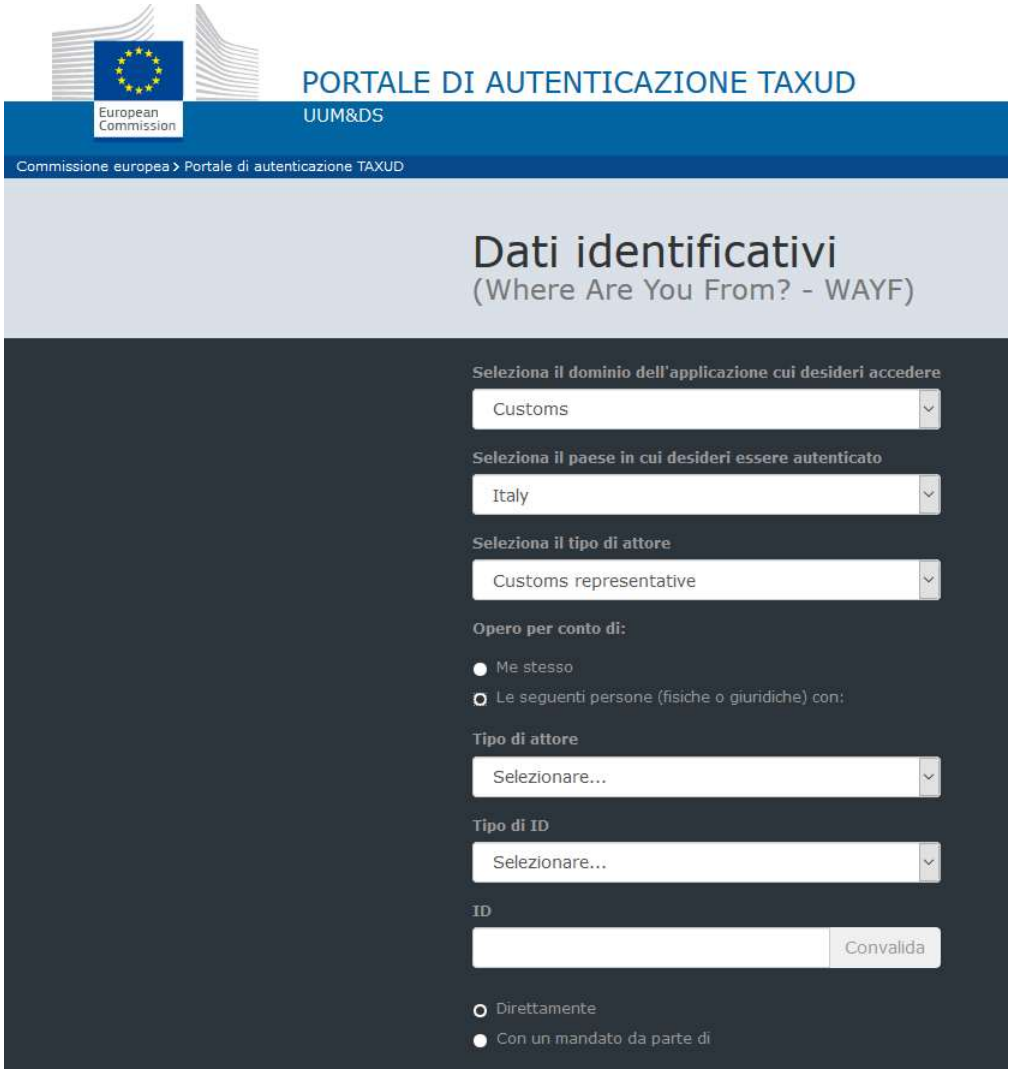
☐ apposita procura

Da presentare presso l'ufficio entro il 21/02/2020

Una volta ottenuta la delega il gestore sarà in grado di agire sul sito

https://customs.ec.europa.eu/gtp/

per conto dell'azienda delegata



DESCRIZIONE PROCEDURA ITV

Pagina del pannello di controllo

ITV = BTI

Binding Tariff Information



Pagina del pannello di controllo

Dettaglio del finestra a scalare «BTI»

Una volta rilasciata la ITV si troverà la decisione nella finestra «Le mie decisioni ITV»





STUDIO DEL NEVO
SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)
ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686
Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it
consulenza commercio estero